



**Tribunale Ordinario di Ancona**  
**Sezione II civile**  
**Ufficio procedure concorsuali**

IL TRIBUNALE

in persona del Giudice delegato, Dott.ssa Maria Letizia Mantovani, nel procedimento iscritto al n. r.g. P.U. [REDACTED] per l'ammissione al concordato minore ex art. 74 e ss. CCII promosso da [REDACTED] (con gli avv.ti FABIOLA TOMBOLINI ed EMANUELA SLALEGGI),

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 13.03.2025 nato [REDACTED] ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato minore ex art. 74 e ss. CCII, ed ha provveduto, in data 31.03.2025 a fornire le integrazioni richieste in relazione ai requisiti soggettivi di ammissibilità della procedura;
2. Sussiste la competenza dell'adito Tribunale ex art. 27, comma 2, CCII in quanto la ricorrente è residente nel Comune di Ancona;
3. Con riferimento alla sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 74, commi 1 e 2, CCII si osserva quanto segue.

Il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, avuto particolare riguardo ai dati esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria ex art. 75, comma 1, lett. b), CCII, ed alle evidenze delle scritture contabili depositate ex art. 75, comma 1, lett. a) CCII.

La proposta di concordato prevede l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

Il ricorrente ha domandato l'apertura della procedura di concordato minore nella sua qualità di soggetto sovra indebitato in forza di una debitoria di natura mista proveniente tanto da debiti discendenti dalla pregressa attività d'impresa (ormai cessata) ed in parte di natura consumeristica.

In particolare il ricorrente ha documentato di essere legittimato a proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento ex art. 65 co. 1 CCII in quanto l'impresa individuale

di cui era titolare risulta cancellata da oltre un anno (18.07.2023) dal Registro delle Imprese. La snc di cui era socio risulta anch'essa cancellata dal 18.10.2012.

Tale qualifica soggettiva non risulta ostativa all'apertura della procedura nonostante il disposto di cui all'art. 33, comma 4, CCII, in base al quale *"la domanda di accesso alla procedura di concordato minore ... presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile"*.

Ritiene, al riguardo, il Tribunale che la disposizione richiamata debba intendersi riferita al solo imprenditore collettivo la cui cancellazione dal registro delle imprese determina la definitiva estinzione ex art. 2945 c.c.. L'imprenditore individuale che ponga fine alla propria attività, al contrario, sopravvive alla cessazione della ditta e, qualora versi in stato di sovraindebitamento per debiti di impresa (e perciò di natura non consumeristica) non può accedere al piano di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 67 CCII. Negare all'imprenditore individuale cessato anche l'accesso alla procedura negoziale di concordato minore (pur se di tipo liquidatorio) determinerebbe una ingiustificata limitazione degli strumenti disponibili per la sua esdebitazione (costringendolo, di fatto, alla liquidazione controllata) ed una illogica e contraddittoria esclusione dall'accesso a strumenti di natura negoziale, in aperto contrasto con *ratio* e finalità del Codice della Crisi e con la disciplina comunitaria di cui esso è espressione.

L'interpretazione prospettata risulta, peraltro, l'unica coerente con il disposto di cui all'art. 271 CCII che, in caso di domanda di liquidazione controllata presentata dai creditori, consente al debitore di chiedere l'accesso *"ad una procedura di cui al capo II del titolo IV del CCII"* (piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o concordato minore) con effetti sospensivi sulla domanda di liquidazione. Tale facoltà non può che essere riconosciuta anche all'imprenditore individuale cessato per i debiti d'impresa di cui è rimasto onerato: attesa la già richiamata inaccessibilità del piano di ristrutturazione, l'unico strumento a ciò utile risulta essere il concordato minore di cui agli artt. 74 e ss. CCII.

Sempre sotto il profilo soggettivo, d'altronde, il medesimo art. 74 citato ammette alla presentazione della proposta di concordato minore *"i debitori di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) in stato di sovraindebitamento"* e nella definizione dell'art. 2 rientra anche *"ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale"* quale è l'imprenditore individuale che ha cessato la propria attività imprenditoriale.

Ne discende come l'interpretazione costituzionalmente orientata delle citate norme in uno al favor, insito nello schema genetico del CCII, verso le scelte non liquidatorie da ritenere *extrema ratio* giustifichino l'ammissibilità soggettiva dello strumento in relazione all'imprenditore individuale cancellato, peraltro in line di continuità e di trattamento non differenziato della posizione del socio della società cancellata e/o del garante della società che ben potrebbero proporre ricorso per concordato (liquidatorio).

Ulteriore elemento di valutazione consiste nella verifica di irragionevolezza di interpretazione estensiva del divieto di cui all'art. 33 comma 4 CCII che dato che vieterebbe a solo tale figura, in presenza di una "debitoria mista", di ristrutturare il proprio debito in ragione del sopravvenuto sovraindebitamento discendete da pregresse posizioni di natura tanto professionale quanto consumeristica pena l'onere, certamente disallineato rispetto al principio di non parcellizzazione degli strumenti prescelti, di deposito di plurime istanze con conseguente pendenza di diversi giudizi (in termini si veda la relazione del massimario della Corte di Cassazione al Codice n. 10/2025).

Nella specie inoltre va infine sottolineato come l'apporto di finanza esterna nell'ambito di una procedura negoziale consente indubbiamente al ceto creditorio di conseguire maggiori utilità rispetto all'apertura di una procedura meramente liquidatoria.

Attesa la già rilevata natura mista dell'indebitamento con prevalenza quantitativa di quello di natura imprenditoriale deve escludersi in capo alla ricorrente la qualifica di consumatore secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) CCII;

Non risultano, peraltro, superati in capo alla medesima ricorrente i limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, dal che deriva la legittimazione alla richiesta di apertura della procedura di concordato minore.

**4.** La documentazione depositata risulta completa e conforme alle previsioni di cui all'art. 75 CCII atteso che risultano allegati alla domanda:

- a) le dichiarazioni dei redditi e la documentazioni afferente la situazione patrimoniale del ricorrente e della coniuge;
- b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, con l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono munito;
- d) gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
- e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

**5.** La domanda è stata formulata tramite l'OCC territorialmente competente e ad essa risulta allegata la relazione particolareggiata di cui all'art. 76, comma 2, CCII che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere (riguardo alle quali l'esperto rileva che l'indebitamento è sostanzialmente riconducibile alle pregresse attività imprenditoriali poste in essere dacché ne discende che si tratta di posizioni debitorie che hanno seguito il fisiologico iter delle attività commerciali da cui traevano origine e scopo);

- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, individuabili nelle scarse risorse reddituali proprie e della propria coniuge entrambi lavoratori dipendenti con salari rispettivamente di euro \_\_\_\_\_ ed euro \_\_\_\_\_ evidentemente incapienti, al netto delle spese necessarie per mantenere un dignitoso tenore di vita, rispetto all'adempimento con mezzi ordinari alle obbligazioni assunte anche riguardo alla pregressa attività imprenditoriale;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti in frode o di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata (con riferimento alla quale si rileva, nella relazione, che il valore realizzabile da un'eventuale attività liquidatoria sarebbe pari ad \_\_\_\_\_, al netto degli importi che sarebbero comunque destinati al mantenimento di un tenore di vita dignitoso in capo al ricorrente ed al proprio nucleo familiare, nonché al netto delle spese prededucibili, a fronte di un attivo disponibile, derivante da finanza esterna pari complessivamente ad \_\_\_\_\_
- e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura

6. L'OCC ha in relazione alla verifica del merito creditizio ha inoltre evidenziato come dai dati reddituali disponibili all'epoca della concessione del mutuo risalente all'anno 2007 per un ammontare di euro \_\_\_\_\_ non appare adeguatamente verificato il merito creditizio del mutuatario dacché non può essere accertata, ai fini che occupano, la diligenza del soggetto finanziatore in merito alla reale capacità di adempimento del finanziato. Medesima conclusione è stata raggiunta dall'OCC in merito al successivo finanziamento dell'anno 2009 per un ammontare di euro \_\_\_\_\_ poi ridotto ad euro \_\_\_\_\_

7. Quanto al merito della proposta, il ricorrente ha formulato la seguente proposta concordataria:

\_\_\_\_\_ metterà a disposizione in seguito alla omologa la somma di € \_\_\_\_\_ che verranno distribuiti ai creditori entro 45 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa giorni dalla definitività dell'omologa e condizionatamente alla stessa.

Le modalità e i termini di pagamento sono i seguenti:

**A. PREDEDUZIONI: PAGAMENTO DEL 100% DELLE SPESE DI PROCEDURA**, pari a \_\_\_\_\_  
L'importo risulta comprensivo delle seguenti voci:

- Compenso OCC Ordine avvocati Ancona nella misura del 100%: \_\_\_\_\_, comprensivi di iva e a saldo del dovuto per l'assistenza fornita nella redazione. L'importo risulta dal preventivo sottoscritto in data dal Ricorrente e predisposto dall'OCC;
- Compenso dei legali dell'istante: \_\_\_\_\_

in prededuzione, importo forfettario a disposizione;

B. Classe (non votante): costituita da INPS e ADE: ai predetti creditori spetta la percentuale del 100% fino a capienza mobiliare ovvero \_\_\_\_\_ in particolare \_\_\_\_\_ per INPS e \_\_\_\_\_ per ADE), degradata l'Agenzia delle Entrate per la parte residua

**C. CLASSE 1 (AMMESSI AL VOTO): PRIVILEGIATI DEGRADATI AL CHIROGRAFO E CHIROGRAFARI AB ORIGINE: PAGAMENTO al 5%** del credito, destinato ai chirografari ab origine per un totale di € \_\_\_\_\_. Fanno parte della classe tutti i creditori chirografari e privilegiati mobiliari, degradati a chirografo per incapacienza. Per tutti è prevista una identica percentuale di soddisfo, con risorse provenienti dall'attivo.

**8.** Non ricorrono, pertanto, le ipotesi di inammissibilità della domanda di cui all'art. 77 CCII e la medesima appare ammissibile, avendo la ricorrente prodotto la documentazione di cui agli articoli 75 e 76 CCII. La suddetta documentazione ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della debitrice ed il suo stato di insolvenza senza che siano emersi elementi atti a far ritenere il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), nn. 1, 2 e 3 ovvero che la medesima debitrice abbia compiuto atti in frode ai creditori o che sia già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

visti gli artt. 74 e ss CCII

**P.T.M.**

**dichiara** aperta la procedura di concordato minore di \_\_\_\_\_ ed ivi residente

**dispone** che l'OCC comunichi a tutti i creditori la proposta ed il presente provvedimento entro **giorni 10** dalla data in cui ne ha ricevuto comunicazione da parte della cancelleria;

**assegna** ai creditori il termine di **trenta giorni** decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma i-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, avvertendo che, in mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa ai sensi dell'art. 79 comma 3 CCII

**dispone** che con la dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori indichino un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni, avvertendo che in mancanza, i

provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 78 comma 4 CCII

**onera** l'OCC di relazionare al GD **entro i successivi cinque giorni** circa le dichiarazioni dei creditori per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti ex art. 80 CCII e

**riserva** di decidere, in assenza di contestazioni dei creditori, sull'omologa del concordato minore proposto all'esito della scadenza del predetto termine di trenta giorni assegnato ai creditori e del deposito entro i successivi cinque giorni da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC di una relazione finale sul raggiungimento o meno delle maggioranze richieste (nella stessa verranno inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori e con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; è altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti; alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti e la documentazione relativa alle comunicazioni ai creditori della proposta e del presente decreto), con indicazione dell'eventuale presentazione di contestazioni da parte dei creditori; in caso di contestazioni da parte dei creditori verrà fissata apposita udienza con termini alle parti interessate per il deposito di note difensive;

**dispone** la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nel sito web del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale - e nel registro delle imprese;

Il presente decreto non è soggetto a reclamo ex art. 78, comma 1, CCII e la sua esecuzione è a cura dell'OCC ex art. 78, comma 3, CCII.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Ancona, 03/04/2025

Il Giudice delegato  
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani